

e con la chiamata di

[REDACTED], con l'avv. **Dalan**

terzo chiamato

Premesso che:

- [REDACTED] agisce per il regresso nei confronti della società resistente e del suo legale rappresentante in relazione alla prestazione riconosciuta in favore del sig. [REDACTED]
- i resistenti chiedono il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, e in subordine la manleva nei confronti della compagnia assicurativa terza chiamata;
- [REDACTED] domanda il rigetto della domanda di manleva e comunque della domanda di Inail;

rilevato che:

- la decisione della causa è stata rinviata per lungo tempo in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo raggiunto in sede stragiudiziale tra le parti, tuttavia non ottemperato dalla società. Si rende quindi necessaria la pronuncia giudiziale;
- il sig. [REDACTED] ha lavorato alle dipendenze dell'impresa edile [REDACTED] [REDACTED] dal 3/04/2002 al 17/07/2007 con mansioni di operaio manovale ed inquadramento al 1° livello di cui al CCNL Edilizia Industria (doc. 21 Inail);
- in data 15.7.2006 egli si è recato al pronto soccorso dell'Ospedale di Schio riferendo di essere caduto "in seguito a episodio sincopale" (doc. 4 Inail);
- successivamente egli ha instaurato un procedimento giudiziale contro [REDACTED] per il riconoscimento dell'occasione di lavoro del predetto infortunio, al fine di ottenere la condanna dell'Istituto alle prestazioni conseguenti alla diagnosticata frattura del polso destro;
- la domanda è stata rigettata in primo grado in ragione delle dichiarazioni rese dai sigg. [REDACTED], secondo i quali l'infortunio si sarebbe verificato in un luogo domestico (doc. 10 [REDACTED]). Il ricorrente ha quindi proposto

appello alla Corte d'Appello di Venezia valorizzando le emersioni processuali del parallelo processo penale, in cui il teste ██████ è stato condannato per falsa testimonianza (doc. 11-12). Sulla scorta di tale evidenze ██████ ha riconosciuto l'indennizzo e la Corte d'Appello ha dichiarato cessata la materia del contendere (docc. 13-14-15-16 Inail);

ciò chiarito, considerato che:

- la sentenza di accertamento della responsabilità penale del sig. ██████ sopra citata è passata in giudicato. Dalle motivazioni della pronuncia si evince il pieno convincimento del giudice in ordine alla falsità delle dichiarazioni dell'imputato rispetto al luogo dell'infortunio del sig. ██████ e all' *“assoluta certezza che l'infortunio accadde nel cantiere di Schio, dove la persona offesa prestava la propria attività lavorativa quel sabato mattina”* (doc. 18 ██████). Il convincimento del giudice è maturato soprattutto dalle dichiarazioni raccolte dal teste ██████, detto ██████ e dalla persona offesa. Si rinvia, per quanto qui non esposto, alla motivazione della predetta pronuncia;
- pur in assenza della partecipazione al processo degli odierni resistenti tali elementi possono e devono essere considerati nel presente giudizio come prove (atipiche), anche in ragione del rigore dell'accertamento della responsabilità penale, imposto dal relativo codice di rito, del contenuto e del peso delle prove specificamente raccolte nel caso di specie e dell'assenza nel presente procedimento di allegazioni ed elementi probatori idonei a minarne l'attendibilità;
- parte resistente, d'altra parte, nega in radice che il fatto sia accaduto nel cantiere, senza offrire a sostegno della propria posizione alcun elemento diverso dal verbale di pronto soccorso, da cui risulta che il sig. ██████ non ha fatto, nell'immediato, alcun riferimento al luogo di lavoro nel raccontare l'episodio;

- a fronte delle emergenze della sentenza penale e degli elementi raccolti nel presente giudizio tale difesa non risulta minimante condivisibile;
- all'esito dell'istruttoria, che si è svolta con l'escussione anche del diretto interessato dopo l'intervenuta conciliazione della causa contro l'ex datrice di lavoro per le vicende legate all'infortunio *de quo*, può essere infatti definitivamente confermata la versione di parte ricorrente, e così può dirsi che la mattina di sabato 15 luglio 2006 il sig. ██████ era al lavoro all'interno del cantiere edile sito in Schio, Via ██████ per eseguire lavori di ristrutturazione di un immobile, che egli è caduto dal primo piano al piano terra dell'immobile in ristrutturazione a causa del cedimento di una tavola di legno posta a coprire un varco nel pavimento e che per proteggere la pulsantiera della gru che portava alla cintura il sig. ██████ è caduto con tutto il proprio peso sul polso destro, che è stato pertanto schiacciato;
- anche in questa sede dirimente nel senso di escludere in radice la fondatezza della ricostruzione di parte resistente risulta la dichiarazione del teste ██████ operaio della società addetto al trasporto delle attrezzature da e verso i vari cantieri, che risulta terzo rispetto alla vicenda e pertanto privo di qualsiasi interesse. Egli ha riferito di aver visto il sig. ██████ in cantiere quel sabato mattina, quando ha portato gli attrezzi nel cantiere in cui lavorava lui, a Schio, e ha confermato che il sig. ██████ “stava lavorando con la gru” e con lui c'era “il capo, ██████ per poi affermare di essersene andato dal cantiere e di essere rientrato in quanto “█████ mi ha chiamato chiedendo dove fossi perché aveva bisogno che io passassi in cantiere da lui per chiudere e caricare tutti gli attrezzi, in quanto lui doveva andare in Ospedale con ██████ che si era fatto male” (verbale udienza 14.3.2019);
- il vago riferimento alla caduta menzionato nel verbale di pronto soccorso, d'altra parte, è stato spiegato dal sig. ██████ che sentito all'udienza del 14.5.2019 ha ricostruito la vicenda e spiegato che il sig. ██████ (“il titolare”), contattato dal

sig. ██████████ dall'ospedale, gli aveva chiesto "Per favore, di che sei caduto a casa, sennò mi fanno un culo così";

- a fronte dei fatti come sin qui ricostruiti, la responsabilità della società resistente, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore* (e non del sig. ██████████ in proprio, attesa la forma societaria assunta dalla datrice di lavoro e la conseguente autonomia patrimoniale perfetta, e considerata l'assenza di qualsiasi addebito ad altro titolo rivolto nei suoi confronti) consegue al mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., per non aver adottato le misure di prevenzione necessarie di fronte ad un oggettivo pericolo di caduta dall'alto dei lavoratori;
- all'accertamento della responsabilità colposa della società per l'infortunio occorso al ricorrente consegue quindi il diritto di ██████████ al rimborso di quanto corrisposto "a titolo d'indennità e per le spese accessorie" (art. 11 T.U. Infortuni);
- l'importo della restituzione deve essere limitato tuttavia al danno civilistico, considerato il disposto del T.U. infortuni come specificato, da ultimo, da Cass. n. 5385/2018, secondo cui *"In tema di azione di regresso, il datore di lavoro è obbligato nei confronti ██████████ nei limiti dei principi che informano la responsabilità per il danno civilistico subito dal lavoratore; ne consegue che il giudice del merito, senza considerare l'ammontare dell'indennizzo previdenziale, deve calcolare il danno civilistico (ex artt. 1221 e 2056 c.c.), quale limite massimo del diritto di regresso ██████████ stabilendo, quindi, se l'importo richiesto dall'istituto rientri o meno nel predetto limite"*;
- nel caso di specie, a fronte del pagamento da parte ██████████ degli importi indicati da ultimo nelle note conclusive, la società andrà condannata al pagamento della minor somma di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente e di euro 68.172,87 a titolo di danno patrimoniale, cioè dell'importo del danno civilistico calcolato secondo i criteri di seguito indicati;

- l'evento ha determinato un'invalidità permanente del sig. ■■■■■ che il consulente tecnico d'ufficio nominato in corso di causa ha quantificato nella misura del 10%;
- applicando i criteri di valutazione propri delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, a cui la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 20895\2015), e tenendo dell'età del ricorrente al momento dell'infortunio (39 anni), il danno biologico civilistico da invalidità permanente va liquidato nella misura di € 18.206,00, a cui va aggiunto un appesantimento del 10% in considerazione dell'arto specificamente coinvolto e della conseguente cinestesi lavorativa, per un importo complessivo di euro 20.026,60;
- non rileva invece l'entità del danno biologico temporaneo subito dall'infortunato, atteso che ■■■■■ non ha sostenuto alcun esborso a tale titolo;
- l'entità del risarcimento così determinata non può essere ridotta, ex art. 1227 c.c., per l'eccepite concorso di colpa del ricorrente. Singolare appare sul punto la difesa della società resistente, secondo la quale il lavoratore "non solo doveva evitare di passare al di sopra delle suddette coperture, ma, accortosi di stare per cadere, non doveva preoccuparsi di salvaguardare la pulsantiera della gru", come se fosse possibile ritenere che la causa dell'infortunio non sia stata la violazione dell'obbligo su di essa incombente di garantire la sicurezza del luogo di lavoro - e nella fattispecie sulla stabilità dei pavimenti su cui gli operai camminano e la protezione dalle cadute dall'alto -, ma abbia concorso l'atteggiamento incauto di colui che, nel manovrare la gru con un apparecchio elettronico evidentemente di pregio e di un certo ingombro, non abbia verificato passo passo la stabilità della pavimentazione e non abbia prontamente abbandonato la presa del telecomando per proteggere la

propria salute (il che equivale, di fatto, a far ricadere l'obbligo di protezione suddetto sul titolare del corrispondente diritto);

- in assenza di qualsiasi specifica contestazione sul punto, a tale somma andrà aggiunto il rimborso di quanto erogato da Inail a titolo di danno patrimoniale e che risulta dai documenti allegati al ricorso e dai successivi aggiornamenti. In particolare sarà dovuto l'importo complessivo di euro 68.172,87, composto dalla quota di euro 10.913,39 erogati a titolo di danno da inabilità temporanea – cfr. sul punto Cass. n. 3296/2018 -, dalla quota di euro 113,49 per spese e dalla quota di euro 57.145,99 erogati a titolo di rendita per lucro cessante (aspetto sul quale - lo si ripete - manca una tempestiva e specifica contestazione da parte della resistente sulle puntuali argomentazioni svolte [REDACTED]);
- quanto poi alla domanda di manleva, è assorbente l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Compagnia, che deve essere accolta in ragione dell'insuperabile dato cronologico. L'infortunio risale infatti al 2006, e in base alla ricostruzione operata [REDACTED] ne ha da subito conosciuto la dinamica; la società ha peraltro ha ricevuto specifica e formale richiesta di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio nel 2012, il che conduce ad affermare la prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., in assenza di prova di un precedente atto interruttivo, del diritto alla prestazione rivendicato dalla resistente solo con la chiamata in causa di [REDACTED] nel luglio 2018;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre le spese di ctu si pongono a carico [REDACTED] considerato che l'esito dell'operazione ha confermato l'esigenza – manifestata da parte resistente e terza chiamata - di rideterminare il grado di invalidità del sig. [REDACTED] rispetto agli accertamenti svolti dall'Istituto.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:

- accerta il diritto di regresso di █████ nei confronti della società resistente;
- condanna conseguentemente la società al pagamento in favore di █████ dell'importo di euro 20.026,60 a titolo di danno biologico permanente oltre interessi di legge fino al saldo;
- condanna la società al pagamento in favore di █████ degli importi sostenuti a titolo di danno patrimoniale, per il complessivo ammontare di euro 68.172,87 oltre interessi di legge fino al saldo;
- pone a carico di █████ le spese di ctu;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna la società resistente alla rifusione in favore dell'█████ delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00, di cui 43,00 a titolo di rimborso spese, oltre accessori di legge;
- condanna la società resistente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite, che liquida in euro 7.000,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Vicenza, 7/10/2021.

Il Giudice

dott.ssa Giulia Beltrame